


REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 26.11.2002

Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 14.06.2005

COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE URBANE

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

INDICE

CAPITOLO I

Disciplina e gestione dei canali comunali di fognatura

Articolo 1	Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2	Definizioni.....	4
Articolo 3	Diritto di passaggio acquedotto – attraversamento proprietà private.....	5
Articolo 4	Opere di allacciamento in sede stradale.....	5
Articolo 5	Riparazione dei condotti di allacciamento.....	5
Articolo 6	Costruzione di fognatura su suolo pubblico da parte di privati.....	6
Articolo 7	Aerazione delle fognature comunali.....	6

CAPITOLO II

Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie per le acque reflue urbane

Articolo 8	Obbligo in immissione in fognatura pubblica.....	7
Articolo 9	Classificazione degli scarichi.....	7
Articolo 10	Scarichi di acque reflue domestiche.....	8
Articolo 11	Scarichi di acque reflue industriali.....	8
Articolo 12	Scariche di acque meteoriche.....	9
Articolo 13	Scarichi di sostanze pericolose.....	10
Articolo 14	Scarichi vietati.....	10
Articolo 15	Esecuzione di controlli sulla qualità/quantità delle acque scaricate in fognatura.	10
articolo 16	Scarichi in zone non servite da fognature.....	11

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO III

Disciplina dei rapporti con l'utenza

Articolo	17	Reti fognarie in strada privata.....	12
Articolo	18	Collaudo di opere eseguite da privati.....	12
Articolo	19	Spese di istruttoria della pratica per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.....	12
Articolo	20	Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi.....	12
Articolo	21	Modalità e termini di presentazione delle denunce scariche da insediamenti civili che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto.....	13
Articolo	22	Modalità e termini di pagamento della tariffa.....	13

CAPITOLO IV

Disciplina e gestione di immissioni extracomunali

Articolo	23	Autorizzazione all'immissione di scarichi extracomunali nella rete fognaria del Comune	14
Articolo	24	Durata dell'autorizzazione rilasciata e prescrizioni	15

CAPITOLO V

Disciplina dei conferimenti di reflui effettuati direttamente presso gli impianti di depurazione

Articolo	25	Tipologie di acque reflue ammesse	16
Articolo	26	Licenza al conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti	16
Articolo	27	Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue	16
articolo	28	Documentazione per i conferimenti presso gli impianti	16

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO VI

Sanzioni

Articolo 29	Scarichi di acque reflue nelle reti fognarie per le acque reflue urbane.....	17
articolo 30	Provvedimenti amministrativi.....	17

CAPITOLO VIII

Norme finali

Articolo 31	Attuazione del Regolamento.....	18
articolo 32	Sostituzione regolamentazioni precedenti.....	18

ALLEGATI

Allegato 1	Prescrizioni tecniche per la posa di reti fognarie.....	
Allegato 2	Prescrizioni tecniche per gli impianti dei fabbricati.....	
Allegato 3	Schema di pozzetto d'ispezione per allacci di insediamenti produttivi.....	
Allegato 4	Fac-simile domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria.....	
Allegato 5	Fac-simile domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in rete fognaria.....	
Allegato 6	Campionatore acque reflue – specifiche tecniche.....	
Allegato 7	Limiti massimi in concentrazione per scariche in pubblica fognatura previste dal decreto legislativo 152/99.....	
Allegato 8	Modulo per denuncia della qualità/quantità delle acque scaricate da insediamenti produttivi.....	
Allegato 9	Modulo per denuncia della qualità delle acque provenienti da pozzi privati scaricate da insediamenti civili.....	

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO I

Disciplina e gestione dei canali comunali di fognatura

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di pubblica fognatura, inteso come la raccolta ed il convogliamento all'impianto di depurazione degli scarichi delle reti fognarie diretti ed indiretti, pubblici o privati, nelle reti di fognatura pubblica.

L'Azienda Cogeme S.p.A. da ora denominata "Gestore", gestisce il sistema di raccolta ed i relativi impianti di trattamento delle acque reflue urbane del Comune di Pontoglio, da ora denominato "Comune", in virtù della concessione approvata con Delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 27 luglio 2000.

Nelle zone individuate come servite dalla pubblica fornitura, gli scarichi d'acque reflue domestiche, devono essere recapitati in reti fognarie nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, mentre gli scarichi d'acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati in base alle caratteristiche delle reti di canalizzazione fognaria e dei relativi impianti di trattamento ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi d'acque reflue urbane.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti Leggi nazionali e regionali.

Art. 2 – Definizioni

In ordine alla corretta comprensione dei termini contenuti nel presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

"Utente": per utente si indica il titolare dell'attività da cui si origina lo scarico diretto, effettuato tramite condotta nella pubblica fognatura.

"Titolare del Servizio": il termine Titolare del Servizio o Gestore, indica in generale il soggetto che, in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della Legge n. 36 del 05 gennaio 1994 gestisce i servizi idrici integrati, e soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico.

"Rete di fognatura": per rete fognaria s'intende il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane.

"Rete di fognatura separata": s'intende la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

"Depuratori": per depuratori si intendono gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le pertinenze costituiti da manufatti e apparecchiature necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.

"Acque reflue domestiche": sono definite tali le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano, e da attività domestiche.

"Acque reflue industriali": sono definite tali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

“Acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato.

“Stabilimento industriale”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del d. lgs 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

Art. 3 – Diritto di passaggio di fognatura – attraversamento proprietà private

Le aree attraversate dai canali collettori della fognatura sono vincolate a servitù di fognatura.

Pertanto il Gestore ha diritto, per tutta la durata dell'affidamento del Servizio, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con il preavviso al proprietario.

Il personale incaricato dal Gestore ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni, risarcendo comunque il concedente degli eventuali danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle canalizzazioni, individuata in metri 3, costruzioni o altro che possono menomare ed ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare entro la striscia alberi ad altro fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.

Art. 4 – Opere di allacciamento in sede stradale

Nessuno, fatta eccezione il Gestore, può manomettere il suolo comunale e le condotte sotterranee.

La formazione di nuovi allacciamenti alla fognatura o la modifica degli stessi esistenti, saranno eseguiti in corrispondenza degli imbocchi appositamente previsti allo scopo direttamente dal Gestore o da sue imprese di fiducia; allacciamenti in altre posizioni potranno essere eseguiti solo in casi eccezionali e con particolare cautele.

In occasione della costruzione di nuovi fabbricati verranno permesse uno o più immissioni nella fognatura stradale come scarico provvisorio dei servizi degli operai addetti alla costruzione, realizzando le opere relative ai necessari allacci. I condotti, per tale scarico provvisorio, dovranno essere scelti fra quelli destinati a servire in modo definitivo il fabbricato.

Art. 5 – Riparazione dei condotti di allacciamento

Verificandosi guasti od ostruzioni nei condotti fognari, compresi gli allacciamenti purché su sede pubblica, il Gestore provvederà all'occorrente riparazione e/o spurgo, sostenendo in proprio le spese necessarie.

Nel caso in cui la rottura od intasamento interessi un condotto all'interno di una proprietà privata, le spese saranno interamente a carico dell'utente, ed il Gestore potrà verificare la regolare esecuzione dei lavori.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Art. 6 – Costruzione di fognatura su suolo pubblico da parte dei privati

Quale onere di urbanizzazione il Comune può imporre ai richiedenti la costruzione di collettori di fognatura su suolo pubblico, ad uso collettivo, le cui spese saranno sostenute dai proprietari secondo apposite convenzioni stipulate con il Comune nel rispetto delle leggi urbanistiche vigenti in materia e in conformità al presente Regolamento.

Il progetto dell'opera, oltre che dal Comune, dovrà essere obbligatoriamente visionato anche dal Gestore che lo restituirà con parere tecnico entro 60 giorni dalla prestazione dello stesso.

La modalità di realizzo delle opere dovranno sempre e comunque rispettare quanto previsto dall'allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 7 – Aerazione delle fognature comunali

Per assicurare idonee condizioni igieniche della fognatura pubblica, il Gestore ha la facoltà di fissare ai fabbricati, sia pubblici che privati, dei tubi di aerazione della fognatura, rispettando comunque l'estetica dei fabbricati.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO II

Disciplina degli scarichi nelle reti fognarie per le acque reflue urbane

Art. 8 – Obbligo di immissione in fognatura pubblica

Tutti gli scarichi, sia civili che produttivi, originati all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, così come individuate dalla apposita Delibera del Comune, ai sensi dall'articolo 2, comma 4, della Legge Regionale n° 62/85 e comunque distanti fino ad una distanza di 50 metri da un condotto fognario, debbono essere allacciati alla rete fognaria comunale secondo le prescrizioni del presente Regolamento, salvo casi particolari in cui specifiche condizioni tecniche rendano impossibile o troppo oneroso il collegamento al tronco fognario più vicini, con costi da sostenere per l'allaccio alla rete superiori di almeno 1,5 volte il costo della tubazione stessa.

Nella zona di cui sopra è vietata l'immissione di acque reflue nere in canali, rogge o fiume pubblici o privati, nonché la realizzazione di impianti individuali per lo smaltimento di tali acque: eventuali deroghe in favore di insediamenti industriali con particolari processi produttivi dovranno essere concordate con il Comune acquisito comunque il parere tecnico del Gestore..

Il Comune, in caso di realizzazione di nuovi tronchi fognari, provvederà ad aggiornare la Delibera di individuazione delle zone servite da pubblica fognatura, informando gli utenti interessati sulle modalità di allaccio, che dovranno essere conformi al presente Regolamento.

Entro 90 giorni dall'allacciamento al condotto fognario l'utente dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla soppressione di eventuali pozzi neri o perdenti, adeguandosi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 9 – Classificazione e definizione degli scarichi

Il presente Regolamento, in conformità con il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive disposizioni correttive ed integrative, classifica nelle seguenti categorie gli scarichi nelle reti fognarie per acque reflue urbane:

- “Acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo civile residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 28 del decreto legislativo 152/99, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche qualitative equivalenti, nonché le acque reflue provenienti da:

- a) Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b) Imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionante connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento, prodotto in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5;
- c) Imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche le attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con un carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

- d) Impianti di acquicoltura e piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
- e) Aveni caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normative regionali.
- “Acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Art. 10 – Scarichi di acque reflue domestiche

Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento, senza necessità di esplicita autorizzazione e di alcun tipo di trattamento se presente un impianto di depurazione centralizzato: in sua assenza diventano obbligatori i trattamenti prima di qualsiasi scarico in fognatura: l'allegato 4/C potrà comunque essere utilizzato per eventuali richieste di autorizzazione.

Le modalità di allaccio e di realizzazione degli impianti interni devono essere quindi conformi al presente Regolamento, ed in particolare all'allegato 2, mentre i valori massimi di inquinanti presenti non possono essere superiori ai limiti previsti dall'allegato 7.

Gli scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'articolo 9, dovranno essere sempre e comunque autorizzati dal Comune, a seguito di presentazione di idonea istanza redatta in conformità all'allegato n. 4/A: il Comune dovrà comunque sempre acquisire il parere tecnico del Gestore.

L'utente è tenuto a segnalare in via preventiva qualsiasi variazione degli elementi costituenti l'autorizzazione (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.) che, ai sensi del comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, ha durata di quattro anni dalla data di rilascio: un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo in accordo all'allegato n. 5A.

Art. 11 – Scarichi di acque reflue industriali

Gli scarichi di acque reflue industriali immessi nelle reti fognarie debbono rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, di cui all'allegato 7.

Nel caso che il rispetto di tali limiti avvenga previo trattamento depurativo interno all'insediamento, ovvero in tutti i casi in cui ciò sia indicato sul provvedimento di autorizzazione, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese, ad effettuare con cadenza almeno semestrale della analisi significative dello scarico servendosi di un laboratorio abilitato, campionando prima dell'immissione in fognatura. Copia dei certificati dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che del Gestore per almeno tre anni, pena la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in cui verranno riportati i limiti quali quantitativi del refluo smaltibile, è rilasciata dal Comune, a seguito di presentazione idonea istanza redatta in conformità all'allegato n. 4/b: il Comune dovrà comunque sempre acquisire il parere tecnico del Gestore: al fine di assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi d'acque reflue urbane e in base alle caratteristiche e necessità gestionali dell'impianto di depurazione centralizzato, si potranno comunque stabilire valori limite più restrittivi di quanto previsto dalle normative vigenti.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

L'utente è tenuto a segnalare in via preventiva qualsiasi variazione degli elementi costituenti l'autorizzazione (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc..)

Qualora all'interno degli insediamenti siano presenti aree scoperte sulle quali vengono svolte attività e/o destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti e/o scarti di lavorazione, nell'autorizzazione allo scarico si potrà richiedere che le acque meteoriche di dilavamento di dette aree vengano convogliate nella rete fognaria per le acque reflue urbane. In questi casi la quota di acque di dilavamento concorre alla formazione dello scarico di acque reflue industriali; per la determinazione del volume, in assenza di apposito misuratore, si terrà conto della superficie di raccolta e dell'indice di piovosità media annua dell'ultimo quadriennio. Potrà essere inoltre prescritta la realizzazione di bacini di accumulo prima dello scarico, finalizzate alla verifica di compatibilità con il processo depurativo attuato nell'impianto di depurazione comunale.

L'autorizzazione i sensi del comma 7 dell'art. 45 del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, ha la durata di quattro anni dalla data di rilascio: un anno prima della scadenza deve essere inoltrata istanza di rinnovo in accordo all'allegato n. 5/B.

Per consentire la regolare attività dei controlli da parte dell'autorità competente, ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per prelievo campioni conforme al disegno di cui all'allegato n. 3, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative. Qualora per motivi contingenti non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d'ispezione nei modi sopra descritti, potranno essere autorizzate altre soluzioni tecniche purché siano soluzioni che permettono l'esercizio dell'attività di controllo.

Il pozzetto di cui al punto precedente dovrà essere realizzato e mantenuto in esercizio a cura ed onere dell'utente.

Per alcune tipologie di scarichi, il Comune, a sua discrezione, potrà prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di campionamento per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 6 dovranno essere installati a cura e spese dell'utente.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale del Gestore addetto al controllo all'uopo incaricato. L'utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse compromettere il buon funzionamento.

Al fine di evitare scarichi di punta nell'impianto di depurazione, le ditte con scarichi discontinui dovranno installare vasche di accumulo atte e regolare l'immissione dello scarico nella rete di fognatura, garantendo una immissione omogenea e costante nell'arco della giornata o preferibilmente, nelle ore notturne.

Art. 12 – Scarichi di acque meteoriche

Sono scarichi di questa tipologia quelli provenienti dal dilavamento di superfici coperte o pavimentate.

Per gli allacciamenti di stabili nuovi o ristrutturati ed in ogni caso dove sia tecnicamente possibile, le acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili e viabilità interna privata non debbono essere immesse nella pubblica fognatura se non limitatamente alle sole acque di prima pioggia, e devono quindi avere uno smaltimento in loco tramite dispersione nel suolo, negli strati del sottosuolo od in corpi d'acqua superficiale, secondo modalità e criteri del Piano di Risanamento Regionale delle Acque e secondo indicazioni del Regolamento Locale d'Igiene e della competente autorità di controllo.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Ai sensi del D.C.I. del 04 febbraio 1977 è sempre vietato lo smaltimento di scarichi liquidi nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Art. 13 – Scarichi di sostanze pericolose

Per gli scarichi originati dagli specifici cicli produttivi previsti dalla Tab. 3/A, allegato 5, del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, oltre ai limiti di cui alla Tab. 3 scarico in pubblica fognatura – del medesimo allegato, devono essere rispettati i limiti di emissione per unità di prodotto di cui citata Tabella 3/A, come riportati nella relativa autorizzazione allo scarico.

Per le sostanze Cadmio, Cromo Esavalente, Mercurio, Idrocarburi Totali, Composti Organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi Fosforiti, di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, le autorizzazioni potranno inoltre stabilire la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante, qualora vengano fissati relativi limiti di emissione.

Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 al decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, il Comune, potrà prescrivere l'istallazione di adeguati strumenti di campionamento automatico per il controllo dei limiti di accettabilità. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 6 dovranno essere installati a cura e spese dell'utente.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale Gestore addetto al controllo all'uopo incaricato. L'utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse compromettere il buon funzionamento.

Per le acque nere provenienti da ospedali, cliniche e similari, è obbligatorio il trattamento di disinfezione prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

Art. 14 – Scarichi vietati

È assolutamente vietato immettere nelle pubbliche fognature sostanze che possono danneggiare impianti comunali, ed in particolare:

- a) sostanze solide come immondizie, stracci, letame, rifiuti di macelli, di lavorazioni di frutta e verdura oltre a sabbia, ceneri, vinacce, contenuti di pozzo neri e fanghi di pretrattamento;
- b) tutte le sostanze che possono provocare depositi e/o ostruzioni;
- c) sostanze infiammabili, esplosive, tossiche, o radioattive;
- d) liquami di stalla, siero, benzine, oli, solventi, vernici e grassi;
- e) acque sorgive e freatiche.

Chiunque immette dette sostanze, anche accidentalmente, è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore, oltre all'eventuale pagamento dei danni causati,

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Art. 15 – Esecuzione di controlli sulla qualità/quantità delle acque scaricate in reti fognaria

Le verifiche sulla qualità degli scarichi allacciati alla rete fognaria per le acque reflue urbane sono effettuate sia dall'Organo di controllo competente che dal Gestore.

In ottemperanza all'articolo 50 del decreto legislativo 152/99 e successive modificazioni, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Nel caso in cui i controlli effettuati evidenziano situazioni difformi dal presente Regolamento o dalle autorizzazioni allo scarico in essere, il personale del Gestore avrà l'obbligo di redigere un rapporto nel quale, oltre alla motivazione dell'ispezione, riporterà ogni fatto rilevante conseguenze all'indagine eseguita, avvisando inoltre immediatamente il Comune per le ulteriori verifiche.

Art. 16 – Scarichi in zone non servite da fognatura

Lo smaltimento autonomo delle acque nere è ammesso esclusivamente al di fuori della zona dichiarata servita dalla pubblica fognatura. Lo scarico su suolo o sottosuolo è comunque da intendersi come forma transitoria con l'obbligo di disattivazione nel momento in cui si renderà possibile l'allacciamento alla fognatura comunale.

Non sono comunque ammessi scarichi su suolo o strati superficiali del sottosuolo derivanti da attività industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29 comma 1c) e dall'allegato 5 punto 2 del decreto legislativo 152/99.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO III

Disciplina dei rapporti con l'utenza

Art. 17 – Reti fognarie in strada privata o nuove lottizzazioni

Alle disposizioni del presente Regolamento, ed in particolare all'art. 8 sono soggetti anche i fabbricati lungo strade private e le nuove lottizzazioni.

Le spese di manutenzione della fognatura su strada privata o in lottizzazioni private, sono a carico dei proprietari degli edifici stessi.

Art. 18 – Collaudo di opere eseguite da privati

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Gestore può far compiere prove sull'impermeabilità dei condotti, sull'efficienza dei sifoni, ed ogni altra prova atta ad accertare la regolarità dell'esecuzione.

Se i controlli ed i collaudi eseguiti indicano che le installazioni effettuate dal privato, non sono conformi al presente Regolamento, le medesime devono essere modificate dallo stesso a propria cura e spese entro il termine fissato dal Gestore; se questo non avviene l'esecuzione dell'opera avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questo è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione delle difformità accertate nell'impianto.

Art. 19 – Spese di istruttoria della pratica per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per ogni allacciamento fognario proveniente da insediamenti produttivi, è subordinato al versamento della somma necessaria all'istruttoria della pratica, come previsto dall'art. 45 comma 10 del decreto legislativo n° 152 del 11 maggio 1999, il cui importo è di € 415/00+IVA.

Per gli scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10, l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un versamento pari a € 50/00+IVA, somma necessaria all'istruttoria della pratica, come previsto dall'art. 45 comma 10 del decreto legislativo n° 152 del 11 maggio 1999.

Per gli scarichi domestici l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un versamento pari a € 25/00+IVA.

Art. 20 – Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti produttivi

Tutti gli utenti produttivi titolari di uno scarico in fognatura pubblica, debbono presentare entro il 28 febbraio al Gestore una denuncia delle quantità delle acque prelevate e delle quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso la sede del Gestore ed i Comuni, compilando il modulo di cui all'allegato 8.

Gli utenti, se introducono modificazioni che influiscono sulla qualità delle acque scaricate dovranno segnalare in via preventiva tali modifiche: la diversa tariffazione per effetto della modificazione della qualità delle acque scaricate, se ricorre, avrà decorrenza del primo giorno del mese successivo.

Ove non siano installati idonei apparecchi di misurazione degli scarichi industriali si presume che le acque scaricate siano pari a quelle prelevate.

In caso di allacciamento all'acquedotto tale prelievo equivale alla quantità fatturata.

Nel caso di utilizzo di pozzo privato la quantità prelevata sarà misurata in quanto il pozzo stesso dovrà essere munito di apparecchio misuratore inamovibile ritenuto idoneo dal

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Gestore, ed essere munito da tutti gli accorgimenti per escludere il prelievo fuori del misuratore.

Nel caso di prelievo da corpi d'acqua superficiale di qualsiasi natura, la quantità è determinata in funzione del relativo contratto e decreto di concessione,

Art. 21 – Modalità e termini di presentazione delle denunce degli scarichi da insediamenti che si approvvigionano da fonti diverse dell'acquedotto pubblico.

Tutti gli utenti che si approvvigionano di acqua al di fuori del servizio dell'acquedotto pubblico debbono presentare entro il 31 gennaio all'Azienda ed alla Provincia competente una denuncia delle quantità delle acque prelevate nell'anno precedente, ai fini della determinazione della tariffa loro applicata, come previsto dalla D.G.R. n. 7/3235 del 26 gennaio 2001.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso la sede del Gestore ed i Comuni, compilando i moduli di cui all'allegato 9.

Art. 22 – Modalità e termini di pagamento della tariffa

Alle utenze civili o loro assimilabili allacciate all'acquedotto pubblico, l'addebito del servizio di fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta/fattura di consumo dell'acqua emessa dall'acquedotto pubblico. Nel caso di approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con fattura emessa del Gestore, sulla base della denuncia annuale presentata e degli eventuali accertamenti eseguiti.

Agli utenti con scarichi di tipologia produttiva gli addebiti avverranno con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata, e degli accertamenti eseguiti dal Gestore e verranno rimosse in due rate di pari importo, intervallate da un periodo di tempo non inferiore a quattro e non superiore a otto mesi, come previsto dalla L.R. n. 25 del 30 maggio 1981.

Nel caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di un punto percentuale e ai giorni di ritardo.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO IV

Disciplina e gestione di immissione extracomunali

Art. 23 – Autorizzazione all'immissione di scarichi extracomunali nella rete fognaria comunale

Alla rete fognaria comunale potranno essere allacciati altri scarichi o tronconi fognari di provenienza extracomunale, compatibilmente con le capacità ricettive dell'impianto di depurazione finale.

L'immissione dovrà essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune e dall'approvazione tecnica del Gestore, a cui andranno versati interamente le tariffe di fognatura e depurazione.

La richiesta di allacciamento in carta libera dovrà essere presentata dal titolare dello scarico corredando la domanda con la seguente documentazione in duplice copia:

- a) strumenti urbanistici vigenti e adottati (stralcio dell'area interessata);
- b) planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato della condotta da allacciare alla rete comunale (possibilmente in scala 1: 1000);
- c) profilo relativo alla rete fognaria comunale esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si richiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima si immettono;
- d) relazione tecnica che riporti i seguenti dati:
 - dati relativi alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione, relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;
 - la portata media giornaliera;
 - le industrie presenti nell'area interessata con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità e qualità delle acque scaricate;
 - qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione.
- e) relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e manufatti);
- f) elencazione delle strade, vie, piazze, ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze.

L'immissione dovrà avvenire in un pozzo del collettore fognario comunale esistente e le opere di allacciamento dovranno realizzarsi con le caratteristiche riportate nei modelli di cui all'allegato n. 2

L'autorizzazione sarà rilasciata entro 60 gg. dalla data di presentazione della documentazione completa: nell'atto di autorizzazione saranno definite le modalità di attuazione indicando in particolare la portata massima da immettere nel collettore comunale e la data di attivazione dell'immissione stessa.

Concessa l'autorizzazione all'immissione nel collettore comunale la relativa opera sarà eseguita dal richiedente stesso, nei termini prescritti dall'autorizzazione medesima concessa dal Comune e sotto il controllo del Gestore.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Art. 24 – Durata dell'autorizzazione rilasciata e prescrizioni

Le autorizzazioni sono concesse a tempo indeterminato, ma sempre col presupposto che la situazione di fatto riportata negli allegati tecnici e accertata al momento della concessione non muti.

Ogni insediamento generante scarichi di tipologia industriale dovrà essere sempre comunque esplicitamente autorizzato allo scarico dal Comune, acquisendo il parere tecnico del Gestore.

Le immissioni potranno essere sospese o limitate quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo delle canalizzazioni comunali, di tutto o di parte dell'impianto di depurazione.

Il Comune, potrà prescrivere adeguati strumenti di misura e campionamento per il controllo quantitativo e qualitativo dello scarico con caratteristiche conformi all'allegato n. 6, nonché la realizzazione di idoneo scolmatore da realizzarsi in conformità alle normative vigenti prima dell'immissione nella rete comunale: tali opere dovranno essere realizzate a cura e spese del richiedente.

Le immissioni potranno altresì essere sospese o parzializzate quando risultassero non conformi a quanto prescritto nell'autorizzazione.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO V

Disciplina dei conferimenti di reflui effettuati indirettamente presso gli impianti di depurazione

Art. 25 – Tipologie di acque reflue ammesse

Come disposto dal comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, possono essere conferiti tramite autobotti e/o condotte dedicate per il trattamento presso l'impianto centralizzato di depurazione, oltre ai liquami aventi caratteristiche quali – quantitative già riportate nel Capo II, le acque reflue appartenenti alle sotto elencate categorie:

1. rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
2. rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche, purché non sia compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;
3. materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o economicamente irrealizzabile.

I rifiuti costituiti da acque reflue di cui al presente articolo, sono ammessi compatibilmente con la residua capacità di trattamento dell'impianto stesso, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative.

Art. 26 – Licenza al conferimento a mezzo autobotte presso gli impianti

Il conferimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue presso gli impianti di depurazione a mezzo di autobotti può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale di cui al Decreto Ministero Ambiente del 21/6/91 n. 324 ovvero nelle more di detta iscrizione l'autorizzazione provinciale per il servizio di evacuazione e trasporto liquami ed essere in regola con gli adempimenti richiesti per l'iscrizione all'Albo.

Art. 27 – Convenzione per il trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue

I conferimenti di acque reflue di origine non industriale sono sempre ammessi purché rispettino i limiti in concentrazione inderogabili previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, per le sostanze elencate alla Tab. 5 del medesimo allegato, riportati nell'allegato n. 7.

I conferimenti di acque reflue industriali non sono ammessi.

Art. 28 – Documentazione per i conferimenti diretti presso gli impianti

Il produttore ed il trasportatore di rifiuti costituiti da acque reflue sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti del decreto legislativo n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni,

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Pertanto ogni carico dovrà essere accompagnato dal relativo formulario di identificazione rifiuti triplice copia, compilato in conformità a quanto disposto dal citato decreto legislativo.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO VI

Sanzioni

Art. 29 – Scarichi di acque reflue nelle reti fognarie per le acque reflue urbane

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative, che prevedono sia l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie che penali, l'Organo competente provvederà a determinare l'importo e l'entità della sanzione in base alle normative vigenti.

Art. 30 – Provvedimenti amministrativi

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del decreto legislativo 152/99 e successive disposizioni correttive ed integrative.

Il Comune, procederà alla revoca della autorizzazione allo scarico concessa nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per la continuazione regolare dello scarico stesso.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

CAPITOLO VII

Norme finali

Art. 31 – Attuazione del Regolamento

Il Comune adotta il presente Regolamento in accordo con il Gestore, impegnandosi per darne correttamente attuazione.

Il Gestore, in accordo con il Comune, può provvedere ad effettuare modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati per migliorarne l'efficacia e la sua applicazione.

Art. 32 – Sostituzione regolamentazioni precedenti

Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento Tecnico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue urbane approvato dallo stesso Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 26 novembre 2002.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Allegato 1

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA POSA DI RETI FOGNARIE

1 – Progetto di fognatura

Ogni progetto della fognatura da realizzare dovrà essere corredato da:

- a) relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica;
- b) relazione tecnica e calcoli;
- c) corografica (scala 1: 25.000);
- d) tracciato planimetrico della fognatura e delle utenze da servire (scala 1: 2.000);
- e) disegno dei profili longitudinali (scala 1: 2.000 per lunghezze e 1: 2.000 per le altezze);
- f) disegno della sezione dei collettori (scala non inferiore a 1: 1.00);
- g) disegno dei manufatti e apparecchiature accessorie (apparecchi di lavaggi, scaricatori di piena, attraversamenti, ecc. scala 1: 200);
- h) costo dell'opera, computo metrico estimativo.

Le reti fognarie devono essere sempre di tipo separato, e quindi le acque luride e bianche devono essere evacuate separatamente, allacciandole a diversi condotti. Nel caso che la fognatura comunale sia di tipo misto, le acque bianche, se possibile vanno evacuate utilizzando pozzi perdenti o corpi idrici superficiali.

Eventuali stazioni di sollevamento dovranno essere eseguite in conformità all'allegato 2/E, mentre gli allacci delle singole unità, abitative o produttive, ai collettori fognari, dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dall'allegato 2 del Regolamento di Fognatura.

2 – Tracciato dei condotti fognari

Il tracciato della canalizzazioni deve assicurare il deflusso corretto delle acque reflue, e devono essere posate ad una profondità non inferiore a 60 cm.

Le condotte d'acqua potabile dovranno essere ad una distanza minima di 50 cm, restando sottinteso che l'estradosso delle fogne deve risultare al di sotto del piano di posa dell'acquedotto. Manufatti d'ispezione devono di norma essere previsti ad ogni confluenza di canalizzazione in un'altra, ad ogni variazione planimetrica tra due tronchi rettilinei, ad ogni variazione di livello ed in corrispondenza d'ogni opera d'arte particolare.

3 – Pendenze delle reti fognarie

Tutte le canalizzazioni devono essere eseguite secondo perfetti allineamenti e livellette, il regime della velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali che l'abrasione delle superfici interne: inoltre i tempi di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non devono dar luogo a fenomeni di settizzazione delle acque stesse.

La pendenza minima delle canalizzazioni non può essere inferiore al 3 per mille, e deve comunque essere tale da garantire velocità minime superiori a 0,5 mt/sec.

Il diametro delle canalizzazioni non può essere inferiore a 30 cm per le acque luride, ed a 40 cm per le acque fognarie miste o bianche.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

4 – Materiali

Vanno di norma osservate le seguenti caratteristiche:

- a) le canalizzazioni per acque nere, di appropriata sezione, dovranno essere realizzate con appositi materiali per fognature (PVC, PEAD, GRES) secondo normative europee vigenti, poste su idoneo sottofondo e con rinfiacco come da relazione tecnica; le guarnizioni dei tubi dovranno essere a perfetta tenuta, realizzate con materiale atto a resistere a soluzioni acide o basiche.
- b) Le canalizzazioni per acque bianche, di appropriata sezione, dovranno essere eseguite in PVC o con tubi di calcestruzzo di cemento lavorati a maschi/femmina con piano di posa, posati su sottofondo.
- c) Le canalizzazioni per acque miste, di appropriata sezione potranno essere eseguite utilizzando tubazioni come al punto a).

Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di avvolgimento se presente, e comunque il riempimento va eseguito utilizzando idoneo materiale alluvionale, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.

Il costipamento del materiale, da eseguirsi a strati di 30-40 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato.

5 – Condotta di allacciamento

Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità, e l'innesto è da eseguirsi con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica: all'interno della proprietà privata, ove avviene l'allacciamento, deve essere posato un pozzetto d'ispezione.

Il diametro del tubo di allacciamento non deve eccedere il diametro d'imbocco della fognatura.

6 – Pozzetti

A seconda della loro funzione si distinguono i seguenti tipi di pozzetto:

- a) Pozzetto di raccolta: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione.
Se i pozzetti sono ispezionabili, devono avere una sezione orizzontale interna 100 x 100 cm, ed i manufatti dovranno essere eseguiti in getto di calcestruzzo dosato a kg 250 di cemento per mc d'impasto, ed essere intonacati di malta di cemento e lisciati a cazzuola sulle pareti verticali e sulle banchine, resinati (resina epossidica 500 micron) fino all'estradosso della soletta con tubo passante. Le solette di copertura dei manufatti dovranno essere eseguiti in getto di calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento per mc d'inerte, armate con doppia armatura incrociata di ferro Ø 14, avente uno spessore non inferiore ai cm 20 ed in ogni caso atto a resistere ad un carico di almeno 6.000 kg/mq, superiormente impermeabilizzate con cappa in malta di cemento lisciato, essere munite di torrino per l'accesso completo di chiusino in ghisa di diametro pari a 60 cm, del tipo pesante in ghisa sferoidale;
- b) Valvola on/off: favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte,
- c) Caditoia sifonata: permette la raccolta dell'acqua piovana e di lavaggio delle strade. La capacità media d'invaso non deve essere inferiore a 100 litri e le pareti non devono avere spessore inferiore a 10 cm. I pozzetti di raccolta per cortili ed altri spazi scoperti devono essere muniti di sifone prima dell'allacciamento alla fognatura interna;
- d) Pozzetto di controllo: ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia le acque al collettore pubblico. Le dimensioni minime devono permettere l'ispezione ed il posizionamento di un sifone. Ad eccezione

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio, per evitare depositi. È sempre vietato introdurre rifiuti, anche in fase di costruzione, in questi pozzetti.

La distanza fra i pozzetti di raccolta non deve essere superiore a 50 metri.

7 – Chiusini

I chiusini devono essere in ghisa sferoidale e le prescrizioni tecniche per l'utilizzo dei chiusini sono:

- a) Resistenza a trazione: almeno 15 kg x mmq;
- b) Resistenza a flessione: almeno 28 kg x mmq;
- c) Rottura alla prova di resilienza di una barretta normale a non meno di 0,2 kg x mmq;
- d) Quoziente Brinnel alla prova di durezza non minore di 160.

8 – Installazione impianti terminali in assenza di depuratore centralizzato

È vietato l'uso di pozzi neri, di vasche di sedimentazione o similari ai fini della depurazione autonoma, nei casi in cui sia presente un impianto di depurazione centralizzato. L'uso di fosse Imhoff, al cui interno è vietato convogliare acque meteoriche o sorgive, è obbligatorio nel caso opposto. Le fosse devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) Deve essere dimensionata in modo da garantire la permanenza dei liquami nel comparto di sedimentazione per circa 4-6 ore durante le portate di punta: se le vasche sono di minime dimensioni vanno adottati tempi di sedimentazione maggiori;
- b) Valori medi per il calcolo del volume del comparto di sedimentazione sono pari a 40/50 litri per utente: in caso di vasche minime dimensioni, la capacità non deve essere comunque superiore a 250/300 litri complessivi;
- c) Le pareti inclinate della vasca di sedimentazione devono avere pendenze di almeno 1,2 su 1 di base;
- d) Le sezioni orizzontali della fossa devono essere circolari se l'installazione avviene in terreni spingenti, quadrante o rettangolari se l'installazione avviene in terreni rocciosi
- e) La fossa deve essere dotata di ispezioni e pozzetto di aspirazione del materiale organico sedimentato.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

Allegato 2

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI IMPIANTI INTERNI DEI FABBRICATI

1 – Materiali delle tubazioni – disposizioni per gli impianti

Le condutture per le acque nere debbono essere di materiale chimicamente inerte, interamente levigate ed impermeabili, e se sottoposte a possibili azioni contudenti oppure particolarmente esposte al traffico degli autoveicoli, debbono essere adeguatamente protette.

Nei sotterranei, le tubazioni, dotate di tappi d'ispezione, si terranno al di sopra del pavimento, appese al soffitto, oppure saranno disposte entro apposito cunicolo ispezionale, coperto da lastre di facile rimozione.

I cambi altimetrici e planimetrici delle tubazioni dovranno essere eseguiti accuratamente con pozzetti di raccordo facilmente ispezionabili provvisti di chiusino, o tappi d'ispezione facilmente accessibili.

Tutte le colonne verticali di carico col lettrici dovranno essere prolungate fino al di sopra dei tetti per rendere possibile la ventilazione, per non recare molestia o danno agli insediamenti adiacenti: se nel raggio di 5 metri attorno allo sbocco di tali tubi vi fossero aperture di abitazioni, si dovranno prolungare i tubi di aerazione almeno un metro più in alto del limite superiore della luce di tale apertura.

2 – Fabbricati generanti scarichi d'acque reflue domestiche: separazione dei condotti di acque nere da quelli di acque bianche

Il sistema di condutture adducenti i liquami provenienti dai servizi igienici, cucine ed in genere adducenti acque nere, dovrà essere completamente indipendente dal sistema di tubazioni di raccolta delle acque bianche meteoriche provenienti da cortili, tetti e giardini, ed in genere di qualsiasi area scoperta.

In ogni caso le reti di fognatura dell'abitazione vanno realizzate in conformità all'allegato 2/B nel caso la fognatura comunale sia di tipo separata, mentre in caso contrario vale quanto previsto dall'allegato 2/A.

Nel caso di fognatura comunale di tipo misto, nel caso in cui non sia possibile smaltire le acque meteoriche in fosse perdenti appositamente dimensionate, il collegamento tra i due sistemi di tubazioni dovrà essere realizzato immediatamente prima dell'allacciamento alla fognatura comunale.

Qualora l'Azienda o l'Amministrazione Comunale, decida di sostituire ad un preesistente sistema di smaltimento combinato degli effluenti liquidi un sistema di fognatura separata, con apposita Ordinanza il Comune notificherà l'ordine di allacciamento agli utenti i quali saranno tenuti, dove necessario, alla separazione delle acque all'interno dei fabbricati ed agli allacciamenti alle condotte stradali, entro il termine stabilito dall'ordine stesso.

3 – Fabbricati generanti scarichi d'acque reflue industriali: separazione dei condotti interni di fognatura

Le reti interne di fognatura d'edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, nuovi od in corso di ristrutturazione dovranno essere del tipo separato, distinte in:

- a) rete delle acque nere civili a cui saranno allacciati docce, servizi igienici, mensa e simili, ed acque di prima pioggia;
- b) rete delle acque pluviali: in questa rete verranno convogliate tutte le acque pluviali che nella fase di raccolta e convogliamento non dilavino superfici contaminate: le acque vanno smaltite, dove possibile, in pozzi perdenti;

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

- c) rete delle acque nere industriali: in questa rete saranno convogliate tutte quelle acque che sono utilizzate nel corso del processo produttivo, quindi di dilavamento delle superfici contaminate.

Ogni scarico dovrà essere dotato di un pozzetto per il prelievo di campioni, conforme al successivo allegato 3, posto nella parte terminale del canale prima dell'immissione nella rete fognaria per le acque reflue urbane, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 34 comma 4 del decreto legislativo 152/99.

Le eventuali acque di raffreddamento qualora non sia possibile il riciclo totale, potranno essere recapitate in corpo idrico superficiale, previa autorizzazione dell'Ente Competente.

4 – Allacciamento dell'impianto fognario interno alla rete comunale

I condotti di scarico, prima dell'allacciamento con la fognatura stradale, dovranno essere muniti di un sifone intercettatore per poter procedere ad eventuali sondaggi della rete.

Tutte le ispezioni dovranno essere ermeticamente chiuse da un tappo appoggiato su guarnizioni di gomma e fermato a pressione da un serrattappo.

Il sistema di cui sopra, se non posizionato in locale cantinato, dovrà essere collocato in una cameretta ispezionabile, con torrino e chiusino d'accesso in ghisa di ml 0,70 x 0,50, come da disegni seguenti.

La cameretta d'ispezione sarà collocata entro l'area privata all'interno del fabbricato ed all'esterno dello stesso, mentre la tubazione in attraversamento in sede stradale dovrà essere realizzata in P.V.C. serie pesante 303/1.

Gli allegati 2C e 2D mostrano come realizzare gli allacci alla pubblica fognatura.

6 – Scarichi a quota inferiore a quella del piano stradale

Il regime della velocità delle acque nelle canalizzazioni deve essere tale da evitare sia la formazione di depositi di materiali che l'abrasione delle superfici interne: inoltre i tempi di permanenza delle acque nella canalizzazione non devono dar luogo a fenomeni di settizzazione delle acque stesse.

L'Azienda e l'amministrazione Comunale non si assumono alcuna responsabilità per gli eventuali danni provocati dal rigurgito: eventuali apparecchiature antirigurgito potranno essere installati dagli utenti, ma sempre dietro loro diretta responsabilità.

Quando, per ragioni di quota, non sia possibile scaricare entro il collettore fognario comunale, si dovranno adottare appositi impianti di sollevamento, di cui all'allegato 2E, aventi le seguenti caratteristiche:

- le pompe dovranno essere di tipo sommergibile per fognature, con giranti resistenti all'abrasione e trituranti. Ogni pompa sarà dotata di saracinesche d'intercettazione e sulla mandata, di una valvola di ritegno, mentre il comando per l'avviamento e l'arresto delle pompe sarà di tipo automatico e manuale d'emergenza;
- dovranno essere adottate almeno due pompe di sollevamento, una di riserva all'altra, dimensionate in modo tale che ciascuna pompa sia in grado di smaltire il più della portata complessiva massima prevedibile. Adottando più di tre pompe, il dimensionamento deve garantire che le restanti due unità debbano essere in grado di smaltire la portata massima;
- in presenza, anche solo teorica, di formazione di gas esplosivi, tutte le parti elettriche devono essere racchiuse in contenitori antideflagranti;
- dovrà essere realizzato un sistema di allarme che avvisi di eventuali guasti all'impianto di sollevamento.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

7 – Sifoni in corrispondenza degli apparecchi di ventilazione secondaria

Tutti gli apparecchi di evacuazione delle acque di rifiuto collegati con il sistema di scarico debbono essere dotati di sifone intercettatore a tenuta idraulica di sufficiente immersione o resistenza, in modo da impedire in qualunque caso esalazioni nei locali. È inoltre obbligatoria la ventilazione secondaria di tutte le colonne discendenti, da eseguirsi secondo le migliori tecniche costruttive, tranne nei casi in cui la limitata importanza dell'impianto interno assicuri il pericolo di svuotamento dei sifoni per aspirazione.

8 – Doccioni nei pluviali

I doccioni delle fronti degli stabili verso strada devono essere di norma allacciati direttamente alla rete fognaria, senza sifone, obbligatorio solo nei casi in cui quando al di sopra delle grondaie vi siano abitazioni o terrazze accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezioni sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di cm 12 ed in numero non inferiore ad uno ogni 60 mq di tetto misurato in proiezione orizzontale.

È vietato introdotte in questi doccioni alcun altro scarico oltre le acque di pioggia provenienti dei tetti; i pozzetti di raccolta, per cortili od altri spazi scoperti, dovranno essere muniti di sifone prima del loro allacciamento alla rete fognaria interna.

Gli stessi doccioni potranno essere incassati nel muro di facciata, se questo è a filo della strada, distanziandoli in altezza almeno 3,5 ml dal piano stradale, a cura e spese del proprietario dell'allaccio fognario.

9 – Fosse settiche ed analoghi dispositivi intercettatori

Per qualsiasi fabbricato allacciato alla fognatura comunale, avente come recapito finale un impianto di depurazione, tali dispositivi sono vietati e vanno disattivati in contemporanea all'esecuzione dell'allaccio, avendo cura di provvedere al loro svuotamento, alla successiva disinfezione con calce e riempimento con idoneo materiale inerte.

10 – Disposizioni per scarichi generati da attività particolari

Gli scarichi delle seguenti tipologia di attività sono ammessi nelle pubbliche fognature con le seguenti prescrizioni.

a) Stazioni di servizio distributori carburanti, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto:

devono installare vasche di sedimentazione e disoleatura in modo da trattenere i solidi sedimentabili e gli idrocarburi. Le aree di movimentazione e sosta dei mezzi di trasporto devono essere impermeabilizzate e le acque di prima pioggia devono essere inviate al sistema di decantazione disoleatura.

Le carrozzerie con installata la cabina di verniciatura devono munirsi di un impianto di depurazione, o in alternativa provvedere allo smaltimento delle acque e dei residui di verniciatura affidandoli a ditte specializzate ed autorizzate.

È vietato lo scarico di olii e idrocarburi, solventi, vernici e simili.

b) Tintorie e lavanderie a umido:

gli scarichi con ne derivano contengono tensioattivi, fosfati, sostanze organiche totali ed estraibili in etere di petrolio, coloranti organici, sostanze sospese sedimentabili: per trattenere queste sostanze, se presenti oltre al limite di Legge, è obbligatorio installare un impianto di pretrattamento atto a garantire il regolare rispetto dei limiti di Legge vigenti. È comunque sempre vietata l'immissione in fognatura di qualsiasi prodotto chimico.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA

c) Studi e laboratori fotografici e radiografici:

gli scarichi che derivano da queste attività contengono sostanze organiche, ferrocianuri, cianuri e sostanze riducenti. Le soluzioni concentrate dei bagni di sviluppo, stampa e finissaggio devono essere smaltiti come rifiuto speciale, e non vanno immessi in fognatura.

d) Depositi di rifiuti, cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione:

da questi depositi derivano scarichi contenenti sostanze organiche e inorganiche di varia natura anche ad alta concentrazione, inquinanti specifici tossici. Le aree su cui operano queste attività devono essere impermeabilizzate, con raccolta di tutte le acque, comprese quelle di prima pioggia. Le acque di immissione in fognatura devono essere conformi ai limiti di Legge.

e) Macelli, mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta e verdura e fiori:

i vari reparti di lavorazione e di vendita devono essere dotati di canalizzazioni nel pavimento atte a raccogliere le acque di pulitura degli stessi. Prima dell'immissione in fognatura, le acque devono passare su una griglia con grigliatura non superiore a 20 mm x 20 mm, e subire un processo di decantazione in vasche adeguatamente dimensionate.

Le norme di cui sopra si applicano anche ai macelli annessi ai negozi di vendita che macellano non più di un capo al giorno, mentre in altro caso si applicano le norme per gli scarichi industriali.

f) Ristoranti, pizzerie e attività in genere di preparazione di alimenti:

la presenza di sostanze grasse, di origine animale o vegetale, negli scarichi provenienti dagli insediamenti di cui sopra, può essere causa di inconvenienti anche gravi nelle condutture, in quanto queste tendono ad aderire alla superficie delle tubazioni ed alle pareti dei manufatti causando ostruzioni che impediscono il regolare deflusso delle acque di scarico. È quindi obbligatorio per queste attività l'installazione di un separatore di olii e grassi, opportunamente dimensionato.

(Per gli allegati successivi è necessario visionare la delibera cartacea in originale, in quanto costituiscono degli schemi)